NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Art. 5

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Versione in vigore dal 3 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna
Estremi	Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-180-2001/art-5-criteri-per-l-organizzazione-del-sistema-regionale-per-l-impiego

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it